


Milano, 26 giugno 2015



Spett.le

Comune di Cologno al Serio

Oggetto: Escussione definitiva garanzia fideiussoria.

In riferimento alla procedura contabile da seguire in merito all'escussione definitiva di garanzia fideiussoria ci preghiamo osservare quanto segue:

Premesso che

- Il Comune di Cologno al Serio ha garantito negli anni precedenti, mediante garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 207 del Tuel, un mutuo di euro 8.935.603,20, contratto dalla Società di progetto On Sport con l'Istituto di Credito Sportivo nell'ambito del Project Financing diretto alla realizzazione di impianti sportivi;
- Il Comune di Cologno al Serio è oggi, a seguito del fallimento della società, debitore verso l'Istituto di Credito Sportivo; il contratto di mutuo concesso da ICS a ON Sport si è risolto a seguito del fallimento di quest'ultima;
- Il Sindaco, in data 05.12.2014, ha trasmesso all'istituto di Credito Sportivo una dichiarazione di intenti con la quale si impegnava alla ristrutturazione del debito esistente a seguito del fallimento del concessionario uscente, con accensione di un mutuo per l'importo residuo;
- In data 13.03.2015 il consulente legale dell'ente, Avv. Giovanni Pizzigoni, ha trasmesso bozza dello stato del passivo predisposta dal Curatore fallimentare per l'insinuazione effettuate dall'ente nei confronti del fallimento di On Sport SSD a R.L., dove emerge quanto segue:

	Creditori privilegiati	Creditori chirografari	Totale	Esclusi
Richiesta creditore	126.812,84	10.123.193,23	10.250.006,07	-----
Proposta Curatore	99.471,74	128.312,61	227.784,35	10.022.221,71

- Per quanto riguarda l'importo "esclusi", il Tribunale di Milano ritiene che il credito del fideiussore debba essere ammesso in via condizionale in quanto l'Istituto di Credito Sportivo si è insinuato per euro 8.924.201,35, ed è stato proposto per euro 8.841.514,01, con un importo escluso di euro 82.687,34;
- Con nota del 9 giugno u.s., l'Avv. Giovanni Pizzigoni, conferma che qualora il Comune di Cologno al Serio dovesse restituire in qualità di fideiussore all'Istituto di Credito Sportivo la somma da quest'ultimo corrisposta a titolo di mutuo alla Società On Sport SSD a R.L., potrebbe successivamente surrogarsi nella domanda di insinuazione al passivo depositata da ICS nel fallimento pendente presso in Tribunale di Milano nei confronti di On Sport SSD a R.L (fino a quanto il fallimento non sarà chiuso).

Visto

- Il D.Lgs. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i;
- Il D.lgs. 126/2014 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Il principio applicato della contabilità finanziaria;
- Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2015 concernente l'aggiornamento del decreto legislativo n. 118 del 2011;

Appurato che

- Da un punto di vista civilistico, la fideiussione è il contratto con il quale un soggetto (fideiussore) garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui, obbligandosi personalmente verso il creditore (art. 1936 del c.c.). La garanzia fideiussoria implica il sorgere di una immediata responsabilità patrimoniale che investe tutti i beni presenti e futuri del fideiussore.

Caratteristiche principali della garanzia fideiussoria sono:

- la personalità: il fideiussore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri dell'adempimento dell'obbligazione garantita;

- la responsabilità solidale del debitore e del fideiussore nei confronti del creditore; tuttavia, essendo il debito contratto nell'interesse del debitore, la legge prevede a favore del fideiussore l'azione di regresso nei confronti del debitore medesimo, oltre che la surroga nei diritti del creditore. In sostanza, la posizione del creditore si rafforza perché avrà, in pratica, due debitori al posto di uno
- l'accessorietà nei confronti dell'obbligazione principale.

Dal carattere accessorio della garanzia fideiussoria rispetto all'obbligazione principale discendono una serie di conseguenze:

- la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale, salvo che sia prestata per un'obbligazione assunta da un incapace (art. 1939);
 - la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose; la fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale (art. 1941);
 - la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonché alle spese per la denuncia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive, salvo patto contrario (art. 1942 c.c.);
 - il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni inerenti al rapporto principale (art. 1945 c.c.);
 - la fideiussione può essere assunta anche da più persone; in tal caso tutti i fideiussori sono obbligati in solido, salvo che si pattuisca il beneficio della divisione; in tal caso ogni garante dovrà solo la parte che gli spetta (artt. 1946 - 1947 c.c.);
 - un fideiussore può a sua volta farsi garantire da un altro fideiussore, (fideiussore del fideiussore); il fideiussore del fideiussore non è però obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perché incapaci (art. 1948 c.c.);
 - Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore (art. 1949 c.c.);
 - Il fideiussore ha il diritto di recuperare (regresso) le somme pagate (capitale, interessi e le spese che il fideiussore ha fatte dopo che ha denunciato al debitore principale le istanze proposte contro di lui (art. 1950 c.c.).
- Dal punto di vista giuridico-funzionale la fideiussione differisce dall'accollo.

L'art. 1273 del c.c. in merito all'istituto dell'accollo dispone: "Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. L'adesione del creditore

importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo. In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta".

Secondo la giurisprudenza della Cass. civile, sez. II, sentenza n. 861, del 27/01/1992 "l'accollo costituisce un negozio giuridico avente una finalità autonoma ed una causa a sé stante distinta da quella del rapporto fondamentale. Pertanto, se un terzo abbia assunto il debito altrui ed il creditore abbia consentito alla liberazione del debitore originario, è irrilevante nei rapporti fra questo ed il creditore il titolo in base al quale il terzo si sia obbligato verso il creditore".

L'accollo si distingue in: accollo interno o semplice e accollo esterno o trilaterale.

In merito alla natura giuridica dell'accollo, sempre la Corte di Cassazione, con sentenza 24/02/2014, n. 4383, ha ribadito che "la figura dell'accollo interno – non prevista espressamente dal codice civile, ma riconducibile all'esercizio dell'autonomia privata per il perseguimento d'interessi meritevoli di tutela – ricorre allorché il debitore convenga con il terzo l'assunzione, da parte di costui, in senso puramente economico, del peso del debito, senza, tuttavia, attribuire alcun diritto al creditore e senza modificare l'originaria obbligazione, sicché il terzo assolve il proprio obbligo di tenere indenne il debitore adempiendo direttamente in veste di terzo, o apprestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti... Nell'ipotesi invece di accollo cd. semplice o interno, non disciplinata dall'art. 1273 c.c., il negozio non importa una modificazione soggettiva dell'originaria obbligazione, e determina l'assunzione del debito in senso puramente economico, sicché si traduce nell'assunzione di un'obbligazione, per sua natura riconducibile ai soli rapporti tra le parti del negozio, avente a oggetto semplicemente l'assunzione (non del debito altrui ma) degli effetti economici del debito altrui, e quindi il compimento di qualsiasi attività o prestazione idonea a sollevare il debitore principale dalle conseguenze economiche del debito". "Nel sistema dell'art. 1273 c.c., il quale costruisce l'ipotesi di accollo a efficacia esterna come vero e proprio contratto a favore di terzo, l'adesione all'accollo da parte del creditore sortisce il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione (ma non è in ogni caso tale adesione a rendere l'accollo "esterno", in quanto idoneo a realizzare una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, produttivo di un'obbligazione dell'accollante verso il creditore, atteso che un tal effetto consegue direttamente dal perfezionamento del negozio di accollo tra l'accollante e il debitore accollato)".

Ne discende, pertanto, che l'accollo interno non incide sull'obbligazione originaria tra accollato (esempio parte mutuataria) e creditore accollatario (istituto finanziatore); non si ha alcun subentro nell'obbligazione, che continua a gravare sull'originario debitore, la cui efficacia è limitata alle parti. L'accollante si obbliga a tenere indenne l'accollato del peso economico di una sua obbligazione.

Perché l'accollo possa avere efficacia esterna, ovvero attribuire al creditore accollatario una ragione di credito verso l'accollante, la volontà delle parti deve essere chiara a seguito perfezionamento del negozio giuridico. L'adesione del creditore al negozio rende irrevocabile la stipulazione con conseguente trasformazione dell'accollo in negozio trilaterale. In tal caso si determina una obbligazione solidale del terzo con il debitore originario, salvo espressa clausola di liberazione di quest'ultimo. Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.

Vi sono anche situazioni, ipotesi in cui l'accollo opera ex lege, laddove il trasferimento del debito si realizza indipendentemente dalla volontà delle parti essendo collegato al trasferimento di situazioni giuridiche più complesse (esempio accollo privativo).

Considerato che

- Ai sensi dell'art. 162, comma 6 del Tuel *"Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità;*
- I commi 16 e 17 dell'art. 3 della legge 350/2003 e s.m.i. dispongono:
 - "16. Ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per finanziare spese di investimento .*
 - 17. Per gli enti di cui al comma 16, costituiscono indebitamento, agli effetti dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento*

delle operazioni derivate di swap (cosiddetto upfront), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario.

Dal 2015, gli enti di cui al comma 16 rilasciano garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito e per le finalità definite dal comma 18. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art. 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.

Rilevato che

- A conferma della necessità di un'impostazione sostanziale nell'inquadramento dell'istituto della garanzia fideiussoria, la nuova disciplina contabile di cui al D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, nel testo integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014, e in particolare la disciplina di dettaglio contenuta nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria, ha apportato modifiche all'art. 207 del TUEL in materia di rilascio di fideiussioni nonché individuato un diverso trattamento contabile, in virtù di una maggiore trasparenza e rafforzamento della programmazione di bilancio.
- **Il trattamento contabile**, delineato dal nuovo principio della contabilità finanziaria (punto 5.5) - come modificato dal Decreto interministeriale del 20 maggio scorso - delle garanzie fornite dall'ente sulle passività emesse da terzi è il seguente:

- al momento della concessione della garanzia, in contabilità finanziaria non si effettua alcuna contabilizzazione;

- nel rispetto del principio della prudenza, si ritiene opportuno che nell'esercizio in cui è concessa la garanzia, l'ente effettui un accantonamento tra le spese correnti tra i "Fondi di riserva e altri accantonamenti". Tale accantonamento consente di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura dell'eventuale onere a carico dell'ente in caso di escussione del debito garantito.

Si ricorda, infine, che lo schema di stato patrimoniale di cui all'allegato n. 10, tra i conti d'ordine, prevede l'indicazione delle garanzie prestate a favore di terzi.

In caso di escussione della garanzia riguardante una rata, l'ente garante:

1) impegna e paga, tra le concessioni di crediti, la spesa necessaria a pagare la rata richiesta dal finanziatore che ha attivato la garanzia. Al fine di evidenziare la natura del finanziamento concesso dall'ente, si utilizzano le specifiche voci del piano dei conti

riguardanti la concessione di crediti da escussione. La spesa è imputata alla voce del piano dei conti riguardante la concessione di crediti al comparto di appartenenza del debitore originario in deroga al principio generale che richiede l'imputazione della spesa all'effettivo destinatario della stessa.;

2) accerta il credito nei confronti del debitore originario, in quanto non è consentito rinunciare al diritto di rivalsa. Il credito, di importo pari alla spesa di cui al punto 1, è imputato all'esercizio in corso;

3) stanziava in spesa un fondo rischi per escussione per l'intero importo del credito di cui al punto 2);

4) comunica al debitore originario di avere effettuato il pagamento e lo invita a riclassificare il debito nei confronti del finanziatore come debito nei propri confronti (a tal fine il debitore originario deve effettuare una regolazione contabile).

Ai sensi di quanto previsto dal comma 17, dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a seguito della terza richiesta consecutiva di pagare le annualità di un prestito garantito, il residuo debito oggetto della garanzia è registrato come debito dell'ente, fermo restando il diritto di credito nei confronti del debitore originario. Tali scritture sono effettuate in tutti i casi di definitiva escussione di una garanzia riguardante un mutuo.

Pertanto, al pagamento della terza annualità, oltre alle operazioni di cui ai punti 1) e 2) l'ente provvede:

5) ad impegnare, tra le concessioni di crediti, una spesa pari all'importo del debito residuo, utilizzando le specifiche voci previste nel piano dei conti per la concessione di crediti da escussione, imputato all'esercizio in corso. Si provvede poi contabilmente a registrare un pagamento di pari importo, versato nel bilancio dell'ente all'entrata di cui al punto 7 (trattasi di regolazione contabile);

6) ad accertare il credito nei confronti del debitore originario. L'entrata è accertata per un importo pari alla spesa di cui al punto 5, ed imputata agli esercizi successivi sulla base del piano di ammortamento del finanziamento. Per ciascun esercizio è stanziato in spesa un fondo rischi per escussione per l'intero importo del credito accertato in entrata;

7) ad accertare l'entrata derivante dall'accensione di prestiti, per un importo pari a quello della spesa di cui al punto 5) imputato all'esercizio in corso;

8) ad impegnare la spesa per interessi passivi e rimborso prestiti, imputati agli esercizi successivi, sulla base del piano di ammortamento del debito residuo;

9) comunica al debitore originario di avere registrato il debito residuo come proprio e lo invita a riclassificare il debito nei confronti del finanziatore come debito nei propri confronti (a tal fine il debitore originario deve effettuare una regolazione contabile).

L'ente escusso può decidere di estinguere anticipatamente il debito residuo. In tal caso registra solo le operazioni di cui ai punti e 5) e 6).

Le operazioni di cui ai punti 5) e 7) costituiscono una regolazione contabile: sono impegnate e accertate per il medesimo importo ed il relativo mandato di pagamento è versato in quietanza di entrata del bilancio dell'ente. Pertanto, l'entrata per accensione prestiti di cui al punto 7 è accertata ed incassata per l'intero importo, e la spesa di cui al punto 5) è impegnata e pagata per l'intero importo.

Le entrate accertate ai punti 2) e 6) registrano il credito complessivo nei confronti del debitore originario. Trattasi, senza dubbio, di crediti di dubbia e difficile esazione, a fronte dei quali è iscritto, tra le spese, uno stanziamento di pari importo, a titolo di fondo rischi, al recupero credito escusso.

Nel caso in cui si accerti l'inesigibilità definitiva del credito sorto a seguito dell'escussione, si applicano i principi illustrati relativamente al caso generale di cancellazione dei crediti divenuti inesigibili, ossia prevedendo l'emissione di un mandato per trasferimento in conto capitale commutato in quietanza di entrata tra le riscossioni di crediti.

L'ente beneficiario di una escussione di garanzia su proprio debito, simmetricamente, registra il rimborso del prestito originario e l'accensione di un nuovo prestito verso l'ente garante.

5.6 Gli impegni riguardanti la spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall'ente) sono imputati al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto, tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio di previsione sulla base del piano di ammortamento, e, per gli esercizi non gestiti, si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento. Gli impegni sono effettuati a seguito dell'effettiva erogazione del prestito o della messa a disposizione del finanziamento (Cassa Depositi e Prestiti).

Ci preghiamo osservare quanto segue:

- 1) In virtù di quanto sopra evidenziato, il trattamento contabile afferente la definitiva escussione di garanzia va affrontato in base alle nuove disposizioni normative, ovvero nei termini specificati dal nuovo principio contabile della contabilità finanziaria.
- 2) Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal comma 17, dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a seguito della definitiva di definitiva escussione di una garanzia riguardante un mutuo, il residuo debito oggetto della garanzia deve essere registrato come debito dell'ente, fermo restando il diritto di credito nei confronti del debitore originario.

- 3) L'ente, quindi, accerta nella parte entrata (al titolo IV, cat. 6, codice Siope 4672 "Riscossioni di crediti da imprese private" del bilancio DPR 194/1996, nonché al titolo V del bilancio D.Lgs. 118/2011, cod. E.5.03.13.99.999 "Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese") la somma di euro 8.935.603,20 quale credito nei confronti della società On Sport (di cui euro 935.603,20 per il pagamento anticipato a favore dell'ICS ed euro 8.000.000 al debito residuo del mutuo);
- 4) L'ente, inoltre, deve prevedere ed impegnare nel bilancio 2015, tra le concessioni di credito (Titolo II spesa, int. 10 del bilancio DPR 194/1996 – codice Siope 2081 "Concessioni di crediti a imprese private" e al titolo III spesa, cod. piano dei conti U.3.03.13.04.999 "Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie" del bilancio D.Lgs. 118/2011) la spesa pari all'importo del debito residuo, ovvero euro 8.935.603,20 (quota capitale). Su tale capitolo l'ente effettuerà due distinti mandati: uno direttamente a favore dell'ICS per la somma di euro 935.603,20 per la riduzione del mutuo ed un mandato di euro 8.000.000 versato in quietanza all'entrata del bilancio relativo al capitolo del mutuo;
- 5) L'ente dovrà prevedere in bilancio DPR 194/1966, titolo V, assunzioni mutui, cat. 3, nonché al titolo VI entrata del bilancio D.Lgs. 118/2011, cod. E.6.03.03.04.999 "Accensione prestiti concessi da altre imprese a seguito di escussione di garanzie" la somma di euro 8.000.000,00. Di fatto l'ente registra il debito come proprio, che si alimenta tramite mandato di pagamento effettuato dal capitolo di spesa relativo alle concessioni di credito, di cui al punto precedente;
- 6) A decorrere dall'esercizio dal quale decorrerà l'ammortamento del mutuo (in base alle disposizioni contrattuali previste dall'Istituto mutuante), l'ente dovrà prevedere lo stanziamento relativo al rimborso del prestito, quota capitale e quota interesse, a carico della parte corrente (nell'esempio di seguito riportato è ipotizzata una rata annuale di euro 312.000,00).

Considerato altresì che l'ente, con il rendiconto dell'esercizio 2014, abbia accantonato la somma di euro 935.603,20 da destinare a riduzione del debito con l'istituto di credito sportivo (a titolo di anticipo) e stipulare il contratto di mutuo per il residuo debito pari ad euro 8.000.000,00

le registrazioni in contabilità finanziaria saranno le seguenti:

QUADRATURA DI BILANCIO 2015

Riscossioni di crediti (titolo IV, cat. 6 bilancio DPR 194/1996 - Titolo V. cod 5.03.13.99.999 bilancio 118/2011) € 8.935.603,20
importo da accertare nell'esercizio in quanto costituisce diritto di credito dell'ente nei confronti della Società On Sport

Applicazione quota avanzo di amministrazione € 935.603,20

Titolo 5, cat. 3 assunzione mutui ovvero titolo VI, cod E.6.03.03.04.999 € 8.000.000,00

la somma risulterà accertata e incassata, di fatto l'ente non incamererà liquidità ma trattasi di regolazione contabile al fine di contabilizzare il residuo debito del mutuo

TOTALE € 17.871.206,40

Concessioni di crediti (titolo II, int. 10 bilancio DPR 194/96 - Titolo III, cod U.3.03.13.04.999 bilancio 118/2011) € 8.935.603,20

l'ente effettuato mandati di pagamento per l'intero importo, di cui euro 935.603,20 direttamente a ICS p; il mandato di euro 8.000.000,00 è versato in quietanza all'entrata del bilancio relativo al mutuo

stanziamento a titolo II spesa, int. 07 (ovvero a FCDE di parte capitale bilancio 118/2011) € 8.935.603,20

lo stanziamento costituisce un fondo rischi nel caso di "definitiva inesigibilità del credito vantato dal Comune nei confronti di On Sport.

TOTALE € 17.871.206,40

7. Nel corso dell'anno 2016 e di quelli successivi l'ente dovrà prevedere a bilancio la spesa per interessi passivi e rimborso prestiti, sulla base del piano di ammortamento del debito residuo:

Bilancio preventivo 2016	
Entrata	Spesa
Risorse di parte corrente	Stanziamento di spesa per rimborso rata del mutuo (quota interessi di cui al titolo I della spesa e quota capitale (titolo IV spesa in base nuova classificazione di bilancio)
€ 312.000,00	€ 312.000,00

Si evidenzia che nel 2016 le codifiche di bilancio autorizzatorio mutano la propria fisionomia per effetto dell'entrata a regime del Dlgs 118/2011 modificato dal Dlgs 126/2014.

L'ente prevede ed impegna la spesa per interessi passivi e rimborso prestiti, imputato all'esercizio e agli esercizi successivi, sulla base del piano di ammortamento del debito residuo, da finanziarsi con risorse di parte corrente.

8. Nell'ipotesi che la procedura fallimentare si chiuda nel 2018 e il Comune verifichi l'impossibilità di riscuotere il credito, deve chiudere tutti i residui attivi aperti relativi alla riscossione del credito e lo fa applicando avanzo accantonato, che finanzia in competenza trasferimento di capitale, come da scrittura seguente:

nel 2018, si rileverà

Entrata		Spesa	
Avanzo accantonato	€ 8.935.603,20	Trasferimento di capitale	€ 8.935.603,20
		Titolo II "Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie"	

L'ente emetterà mandato e contestuale reversale sulle riscossioni di credito aperte in conto residui.

Occorre evidenziare che la spesa risulterà rilevata ai fini del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità (l'avanzo di amministrazione, essendo riferito ad esercizi precedenti, non viene considerato tra le entrate dell'esercizio ai fini del saldo finanziario utile), con conseguenza negative per l'ente di poter rispettare il patto.

La voce trasferimenti di capitale, da registrare a titolo II della spesa è, infatti, da prevedere a seguito di inesigibilità definitiva di un credito, derivante dal finanziamento concesso dall'ente a terzi, tale finanziamento è considerato un trasferimento definitivo a fondo perduto per cancellazione di crediti e si contabilizza tra i trasferimenti in conto capitale da escussione a favore del soggetto che non ha rimborsato; cod. U.2.04.13.03.999 "Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie". Infatti, nel caso in cui l'ente subentri al debitore originario di una passività finanziaria già in essere, facendosi carico del rimborso per capitale e interessi, l'operazione è considerata come un trasferimento in conto capitale per assunzione di debiti a favore del debitore originario.

A disposizione per chiarimenti in merito porgiamo i più cordiali saluti.

Dr. Pasquale Piperissa – Dr. Maurizio Delfino

